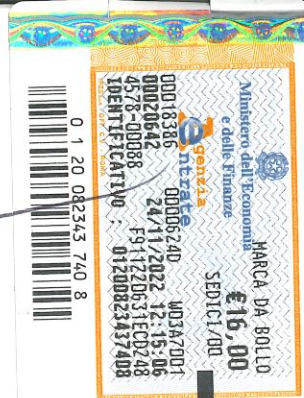




ATTO COSTITUTIVO Associazione "Belice/EpiCentro della Memoria Viva - ETS"



L'anno 2022, il giorno 14 del mese di Novembre a Gibellina sono presenti i signori:

Maiorana Giuseppe, nato a Salemi il 16/05/1977 residente a Castellammare del Golfo in via Nazario Sauro, n. 22 Cod. Fisc. MRNGPP77E16H700X;

La Grassa Alessandro, nato a Castelvetro il 20/08/1971 residente a Partanna in via San Biagio n. 27, Cod. Fisc. LGRLSN71M20C286T, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa sociale CRESM (Centro di ricerche economiche e sociali per il meridione);

Santangelo Daniele, nato a Salemi il 15/10/1991 residente a Gibellina in viale Indipendenza Siciliana, n. 55 Cod. Fisc. SNTDNL91R15H700M;

Da Rold Michele, nato a BELLUNO il 12.10.1987 e residente a BELLUNO in Via Tisoì 96 (BL) | Codice Fiscale DRLMHL87R12A757R;

Zummo Sergio, nato a Salemi il 12/11/1977 residente a Castelvetro in C/da Belice di mare, n.819 Cod. Fisc. ZMMSRG77S12H700W, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Proloco "Avanguardia dinamica" di Gibellina APS;

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell'assemblea costitutiva il sig. Giuseppe Maiorana il quale accetta e nomina il Sig. Daniele Santangelo quale segretario.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "Belice/EpiCentro della Memoria Viva", di seguito denominata "associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Belice/EpiCentro della Memoria Viva - ETS".

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) formazione universitaria e post-universitaria;
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e culturale;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 9) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Nello specifico istituisce il museo denominato "Belice/EpiCentro della Memoria Viva" come luogo principale in cui verranno concentrate le attività che l'associazione intende portare avanti e regolarizzate da un apposito regolamento.



L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

L'associazione avrà sede in Viale Empedocle 7/A a Gibellina.

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Maiorana Giuseppe;

Santangelo Daniele ;

La Grassa Alessandro (CRESM);

Da Rold Michele;

Zummo Sergio (Proloco "Avanguardia dinamica" di Gibellina APS);

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig. Giuseppe Maiorana, il Vice-Presidente, nella persona del Sig. Alessandro La Grassa ed il Segretario, nella persona del Sig. Daniele Santangelo, che hanno accettato l'incarico, e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per 5 anni.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Gibellina, 14/11/2022

Firma

Maiorana Giuseppe

La Grassa Alessandro

Santangelo Daniele

Michele Da Rold

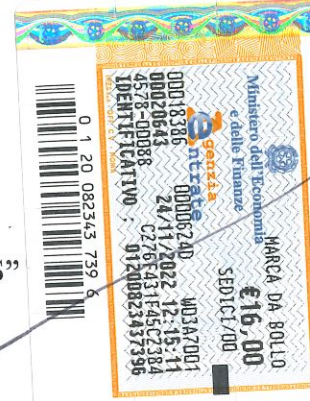
Zummo Sergio







STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ELICE/EPICENTRO DELLA MEMORIA VIVA - ETS"



TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Belice/EpiCentro della Memoria Viva - ETS". L'associazione potrà far uso delle denominazioni "Museo Belice/EpiCentro della Memoria Viva" o in forma abbreviata "Belice/EpiCentro".

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Gibellina (TP), Viale Empedocle 7/A.

L'Associazione ha durata illimitata e può cessare per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e acconfessionale.

L'Associazione potrà, con delibera degli organismi direttivi, istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio regionale, nazionale ed estero.

TITOLO II — FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività previste dall'art. 10 lettera a del D.Lgs. 460/97, e mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione agisce nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati ed ha una struttura democratica. Essa è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo.

Art. 4 - Scopo

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di tutelare, promuovere e valorizzare le cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché di tutelare e valorizzare gli archivi e promuovere la cultura e l'arte in generale (compresa quella visiva, documentaristica, audiovisiva, cinematografica o ogni forma di espressione artistica). L'Associazione, pertanto, intende operare per la tutela, promozione, divulgazione, accessibilità, conoscenza e valorizzazione inclusiva del patrimonio storico-artistico e naturalistico e per il contrasto alle povertà educative, attraverso attività educative e formative, culturali, sociali, civiche e di cittadinanza attiva volte a ridurre le disuguaglianze sociali e consentire maggiore accessibilità e partecipazione culturale.

L'Associazione, al fine di perseguire i propri scopi opera attraverso una pluralità di strumenti di intervento culturale, sociale, di rigenerazione urbana e umana e in particolare anche attraverso l'utilizzo delle pratiche ecomuseali come dispositivi di educazione e partecipazione alla gestione dei beni comuni e di capacitazione delle comunità. L'Associazione, attraverso attività culturali ed educative, partecipazione democratica e cittadinanza attiva, intende sensibilizzare le comunità locali alla presa in cura del proprio territorio e del patrimonio inteso nell'accezione ampia di beni culturali e naturali, persone, saperi, eredità materiali e immateriali da trasmettere alle nuove generazioni, ai residenti e ai viaggiatori. Promuove l'educazione all'emancipazione, all'immaginazione e alla bellezza dei beni naturali, dei beni culturali e dei luoghi. Promuove il lavoro di artisti, arte comunitaria e culture aventi come obiettivi: diritti umani, etica, armonia, pari opportunità, sostenibilità, accessibilità, rispetto dell'ambiente e della vita in ogni sua forma. Promuove la parità di genere, il multiculturalismo e il valore della diversità. Promuove il consumo critico nelle sue diverse forme, la biodiversità, il riciclo e tutti gli stili di vita sostenibili. Promuove lo sviluppo dell'ospitalità diffusa, del turismo di comunità inteso come incontro diretto tra turisti e residenti che facilita l'educazione all'accoglienza e alla diversità, promuove il rispetto delle differenze, l'incontro con l'altro, l'inclusione dei migranti e di soggetti vulnerabili.

Art. 5 - Attività di interesse generale

5.1 L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità, a norma dell'art. 5 del CTS:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;



- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) formazione universitaria e post-universitaria;
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e culturale;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 9) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.2 Al fine di raggiungere il proprio scopo l'Associazione, altresì:

- istituisce e gestisce il museo e spazio di aggregazione culturale *Belice/EpiCentro della Memoria Viva* del CRESM, al servizio della società e del suo sviluppo;
- realizza iniziative e manifestazioni culturali volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Gibellina, del territorio della Valle del Belice e regionale;
- promuove e sostiene la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria della Valle del Belice o nel territorio regionale, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;
- sviluppa la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia della seconda metà del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità, sui temi e i valori della libertà, della democrazia, della pace, dei beni comuni, dell'immigrazione ed emigrazione, della legalità;
- favorisce forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio, in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità, inserite in un articolato ma coerente percorso museale.
- stipula ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
- partecipa ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- stipula convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- istituisce servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, e in particolare:
 - il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
 - i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;
 - la gestione delle raccolte di diapositive e biblioteche museali;
 - la gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
 - l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
 - qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione.
 - l'istituzione e la programmazione di attività formative, corsi specialistici e di educazione museale
 - percorsi educativi e corsi di formazione specialistici, inerente tematiche culturali e sociali.

Art. 6 Museo Belice/EpiCentro della Memoria Viva - mission

6.1 Il Museo e spazio di aggregazione culturale Belice/EpiCentro della Memoria Viva è un'istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, aperta al pubblico, che ha in custodia, conserva, valorizza e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale della città al fine di promuovere la diffusione e conoscenza della storia del territorio a partire dagli anni '50 ad oggi, attraverso la conservazione e valorizzazione dell'Archivio storico Danilo Dolci, e con i documenti audiovisivi, fotografici, filmati d'epoca integrate alle nuove produzioni storico-sociali-artistiche che hanno un riferimento intrinseco anche con la comunità in cui insiste il museo e il suo territorio.

6.2 Il Museo e spazio di aggregazione culturale intende offrire prevalentemente, con una specifica attenzione alle giovani generazioni, opportunità ed iniziative per comprendere e riflettere sui processi storici che hanno segnato a partire dagli anni cinquanta del '900 ad oggi la Valle del Belice. A tal fine, organizza percorsi museali e didattici, recupera, organizza e rende fruibile una documentazione incentrata prevalentemente sulla memoria della Valle del Belice.

6.3 Recupera testimonianze e fonti orali e/o inedite, sulla partecipazione locale, curandone la conoscenza e la diffusione.

6.4 Il Museo ricerca la collaborazione con istituti di ricerca, associazioni, centri di documentazione, musei che perseguono, in Italia ed all'estero, analoghi obiettivi di ricerca, documentazione, comprensione, conoscenza dei fenomeni storici di cui al precedente comma nonché di crescita di una consapevolezza civile diffusa su tali temi, inserendosi a pieno titolo nella rete



europea dei luoghi della memoria.

6.5 Il Museo coopera alla costituzione di reti fra istituti e centri di documentazione che operino in ambiti simili.

6.6 Il Museo aderisce alla Rete museale e naturale belicina.

6.7 Il Museo è dotato di uno specifico Regolamento.

Art. 7 - Attività diverse

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale (art. 4 dello statuto), secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni e/o enti nazionali e internazionali che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, essa può compiere tutte le operazioni comunque connesse ai propri scopi, compresa la possibilità di affidare ai propri soci l'esecuzione di specifici incarichi retribuiti nel rispetto delle vigenti norme di legge per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni con professionisti specializzati, assumere personale e instaurare rapporti di collaborazione professionale nei limiti della normativa vigente.

Parimenti l'Associazione potrà mettere in atto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia, attività anche a rilevanza commerciale qualora siano strettamente connesse alla realizzazione degli scopi sociali indicati nel presente statuto. L'Associazione potrà, quindi, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità; partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione ad associazioni analoghe; la partecipazione alla presentazione di progetti nell'ambito di bandi e programmi promossi dall'Unione Europea, Stato, Regioni ed Enti Locali.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 8 - Patrimonio ed entrate

8.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

8.2 Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali e tesseramento annuale dei soci;
- b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
- e) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.
- g) da eventuali biglietti ingresso sulle iniziative a supporto delle attività programmate.

8.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

8.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per l'organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse personali, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

Art. 9 - Esercizio sociale, Scritture contabili e Bilancio

L'esercizio sociale ha durata compresa tra il giorno 1 Gennaio ed il giorno 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e relazione di missione o, alternativamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un rendiconto nelle forme semplificate previste dall'art. 13 del CTS.

In caso di proventi da attività diverse, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, mediante annotazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I rendiconti e/o i bilanci di cui agli artt. 13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi, inerenti all'esercizio precedente,



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
DICIOTTO/08
€18,00

01001611 00081998 WD683001
00055572 79/11/2022 11:45:22
4578-00070 D46555140CB471
IDENTIFICATIVO 012112059536000

0 1 21 120595 360 0

devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o entro eventuali differenti termini che potranno essere previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. L'organo amministrativo è tenuto al rispetto degli eventuali termini di legge, ove previsti, per la predisposizione dei suddetti documenti e la trasmissione all'assemblea ordinaria dei soci per le relative delibere. Gli eventuali avanzi di gestione, non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta e devono essere impiegati ai fini della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 - Bilancio Sociale

Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, l'associazione dovrà provvedere alla redazione e al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, che dovrà essere pubblicato sul sito dell'ente, seguendo le linee guida adottate con decreto ministeriale.

Art. 11 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 12 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e, laddove lo ritenga necessario, avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 13 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

TITOLO IV - SOCI

Art. 14 - Soci

soci si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari o benemeriti

Art. 15 - Soci fondatori

Sono Soci fondatori dell'Associazione oltre ai singoli soggetti, anche i due enti del Terzo settore la Società di Cooperativa sociale CRESM e la Proloco "Avanguardia Dinamica" di Gibellina APS che si riconoscono nella *mission* e nelle finalità dell'Associazione "Belice/EpiCentro della Memoria Viva - ETS".

Art. 16 - Soci ordinari

Assumono la qualifica di soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio Direttivo dietro presentazione di uno dei Soci, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica con deliberazione dell'Assemblea e, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività - anche professionali - di particolare rilievo.

Art. 17 - Soci onorari o benemeriti

Sono soci onorari o benemeriti persone o enti che, per volontà e deliberazione del Consiglio Direttivo, a suo insindacabile



10/12/1971
Genova

giudizio, hanno dimostrato un costante e sostanziale impegno profuso per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, sia con donazioni economiche che con contributi elargiti in beni e servizi, oppure per notorietà e per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

Art. 18 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e può al massimo rappresentare un altro socio per delega scritta conferitagli per una specifica assemblea. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto, tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, lealtà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Quote associative

19.1 Le quote associative, tanto dei Soci quanto degli Aderenti, sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa verifica delle proprie disponibilità finanziarie da parte dei Soci.

19.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 20 - Raccolta Fondi

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, l'attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 21 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio

21.1 I Soci possono liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c. 21.2 Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 22 - Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti contemplati dall'art. 31 del CTS, l'ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del CTS.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Direttore
- f) il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 24 - Assemblea dei Soci

24.1 L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

24.2 L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci.

25.3 L'Assemblea in particolare:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo designati, rispettivamente, da ciascuno dei Soci e dagli Aderenti;
- b) nomina il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- d) nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) approva le linee guida e il Piano annuale e il Piano pluriennale di gestione;
- g) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; i) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.
- f) delibera sull'ammissione di nuovi aderenti all'Associazione



Art. 25 - Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

25.1 Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della regione Sicilia.

25.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione di cui all'Articolo 10. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno due dei Soci o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

25.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci e ai Revisori Contabili.

25.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la maggioranza dei due terzi.

25.5 Ogni Socio ha diritto a un voto.

25.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

25.7 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci nei seguenti casi:

- a) per approvare ogni modifica dello Statuto;
- b) per nominare e revocare il Presidente;
- c) per l'ammissione degli Aderenti.

25.8 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

25.9 Alle riunioni dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore che assolve a funzioni di segretario dell'Assemblea stessa.

Art. 26 - Presidente

26.1 Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
- c) cura i rapporti interni tra gli organi dell'Associazione e vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea;
- d) sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea;
- e) convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- f) assume, in caso d'urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno ratificate dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni.

26.2 Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Associazione.

26.3 Al Presidente saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della carica.

26.4 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 27 - Consiglio Direttivo

27.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- i rappresentanti di ciascuno dei Soci, da questi designati secondo le specifiche normative previste dai propri regolamenti;
- tre rappresentanti designati dall'insieme degli Aderenti secondo quanto previsto dall'art. 6, punti 2 e 3, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea.

27.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

27.3 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito di Bilanci preventivi approvati e dell'allegato piano di attività e in particolare:

- a) nomina il Direttore, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) nomina il Comitato Scientifico e ne informa l'Assemblea;
- c) può dotarsi di comitati operativi, definendone durata e compiti e prevedendo, ove possibile, la presenza di rappresentanti dei Soci e degli Aderenti;
- d) definisce le linee guida e i piani annuale e pluriennale di gestione, dopo aver considerato il programma di attività predisposto dal Comitato Scientifico;
- e) esamina e definisce i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- g) delibera gli atti di straordinaria amministrazione; approva i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;



h) delibera sulle spese e sui contratti.

27.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

27.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

27.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore che ne cura la verbalizzazione.

27.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

27.8 Il Consiglio Direttivo si dota di un Comitato Scientifico.

Art. 28 – Comitato Scientifico

28.1 Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni. È formato da membri nominati dal Consiglio Direttivo in numero da tre a cinque, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti. 28.2 Il Comitato Scientifico:

- può sottoporre al Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore e previa verifica della congruità amministrativa e finanziaria, un piano di attività;

- può attivare gli opportuni collegamenti con altre Associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;

- può formulare proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, il Presidente e il Direttore e quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.

Art. 29 – Direttore

29.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

29.2 Il Direttore presenta al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai programmi approvati dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo riferendo periodicamente al Presidente. Opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione.

Art. 30 – Collegio dei Revisori Contabili

30.1 Il Collegio dei Revisori Contabili, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

30.2 L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

30.3 Esso nomina al proprio interno un Presidente.

30.4 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

30.5 Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

30.6 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

30.7 I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 31 – Informativa

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, così come definiti dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i Soci prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

TITOLO VI - MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 32 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, fino alla vigenza della normativa antecedente alla piena entrata in vigore del codice del terzo settore, ex D.Lgs. 117/17, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le 604 passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di PR utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/17, in materia, si farà riferimento a



quanto disposto all'art.9 del decreto stesso. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 33 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con la presenza di due terzi dei soci ed maggioranza dei presenti.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Riserva di legge

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 35 - Accesso agli atti

36.1 È garantito ai soci il libero accesso a tutti i documenti e le informazioni relativi all'Associazione, ai sensi dei rispettivi Statuti.

36.2 I Soci hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo all'Associazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.

Firma

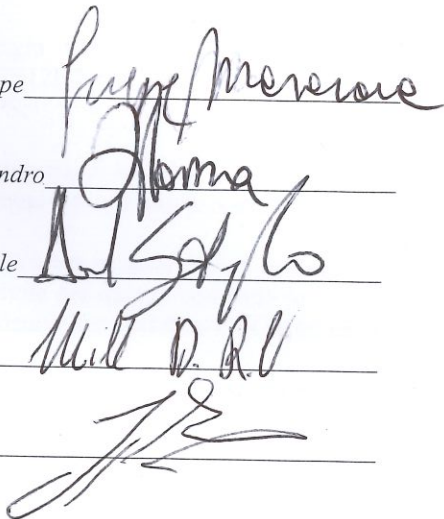
Maiorana Giuseppe

La Grassa Alessandro

Santangelo Daniele

Michele Da Rold

Zummo Sergio



The block contains five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Giuseppe Maiorana, Alessandro La Grassa, Daniele Santangelo, Michele Da Rold, and Sergio Zummo. The signatures are written in dark ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.